GIUSEPPE ORLANDONI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI SENIGALLIA

REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA "MASTAI FERRETTI"
SENIGALLIA

PROEMIO

La Chiesa, "segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano" (LG 1), manifesta significativamente il Vangelo e contribuisce in forme molteplici all'autentica promozione umana. Attraverso le biblioteche ecclesiastiche, nelle quali sono custodite testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare, sono documentate la missione della Chiesa di edificare il Regno di Dio (cf. GS 40 e anche Pontificia Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici, lettera circolare *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa*, 19 marzo 1994) e il suo impegno di costruire, insieme agli uomini di buona volontà, una società più rispettosa della persona umana e dei valori di bellezza, cultura, libertà e giustizia. Le biblioteche ecclesiastiche hanno anche "un eccezionale valore nella evangelizzazione, nella catechesi, nella promozione della "cultura della solidarietà" e del dialogo con il mondo contemporaneo" (C.E.I., I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, 9 dicembre 1992, n. 19). Tale duplice valenza assume un significato peculiare per le biblioteche ecclesiastiche italiane, in quanto i beni culturali in esse conservati costituiscono una testimonianza di primaria importanza per la storia religiosa e civile del nostro paese. Le Chiese che sono in Italia devono avere pertanto viva consapevolezza di essere custodi, attraverso le istituzioni canoniche e gli enti ecclesiastici proprietari, di un cospicuo patrimonio culturale e storico acquisito, incrementato e conservato nel tempo, da offrire alla consultazione degli studiosi.

Il presente regolamento integra quello emanato dal nostro Predecessore il Vescovo Mons. Odo Fusi Pecci relativo a "Scopo, articolazione e regolamento del Centro Cattolico di Cultura e di Promozione Sociale" pubblicato nel supplemento n. 1 del giugno 1994 del "Bollettino Ecclesiastico" – ufficiale per gli Atti della Curia della Diocesi di Senigallia.

NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA

Art. 1

La Biblioteca diocesana "Mastai Ferretti" di Senigallia racchiude manoscritti, stampati o elaborati con altri mezzi finalizzati alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà della diocesi e di enti eretti nell'ordinamento canonico e in essa confluiti o confluendi.

Costituitasi nel corso della millenaria storia della diocesi, comprende anche un fondo antico formatosi dalla stratificazione di fondi provenienti pure da soppresse istituzioni, da raccolte private e di religiosi. Racchiude, inoltre, fondi librari provenienti da collezioni private di vescovi e di sacerdoti della diocesi, monografie moderne, materiale cartografico, collezioni di riviste, una emeroteca ed una raccolta di materiale multimediale e documentale vario.

Art. 2

La Biblioteca diocesana è finalizzata alla conservazione e alla tutela del patrimonio librario posseduto e delle ulteriori acquisizioni di materiale bibliografico che proverrà da donazioni, scambi, legati, conferimento *ex officio* di fondi librari dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario, acquisti e produzione propria; in quanto bene culturale, viene resa accessibile anche agli studiosi esterni, nel rispetto delle norme emanate dalle competenti Autorità (cf. Can. 491, par. 2, 3 CJC).

Art. 3

La Biblioteca diocesana, per il patrimonio posseduto e il servizio offerto, è individuata dal Vescovo diocesano quale punto di riferimento centrale del sistema bibliotecario diocesano, che collega le biblioteche esistenti sul territorio della diocesi.

Art. 4

Il responsabile e il direttore della Biblioteca diocesana sono nominati dal Vescovo diocesano.

Il direttore della Biblioteca diocesana è anche membro della Commissione diocesana per l'Arte Sacra e i Beni culturali.

Art. 5

Il presente Regolamento è un recepimento a livello diocesano relativamente alle sole disposizioni operative connesse al servizio di consultazione della Biblioteca diocesana, del "Regolamento delle biblioteche ecclesiastiche italiane", approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nella sessione del 16-19 novembre 2002, con cui si sono integrate le

norme canoniche vigenti con le disposizioni dell'*Intesa circa la conservazione e la consultazione degli archivi storici e delle biblioteche degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche*, firmata nel 2000 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro per i Beni e le Attività culturali dello Stato italiano.

Per la rimanente materia connessa all'ordinamento interno, ai cataloghi, all'aggiornamento, conservazione, restauro, scarto, al più generale funzionamento della biblioteca diocesana, il riferimento è al precitato "Regolamento delle biblioteche ecclesiastiche italiane", approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nella sessione del 16-19 novembre 2002.

CONSULTAZIONE

Art. 6

La Biblioteca diocesana è aperta al pubblico nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, che è disponibile nella sala di consultazione.

Art. 7

La consultazione avviene nei giorni e nelle ore stabilite.

Particolari e documentate necessità di più ampie consultazioni, non riconducibili alle ore indicate, devono essere esposte direttamente al Direttore che, se possibile, provvede ad organizzare un servizio suppletivo.

Art. 8

Nella sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il silenzio, un comportamento e un abbigliamento consono alla natura del luogo.

Nelle sale è vietato fumare e consumare cibi o bevande.

È parimenti vietato introdurre apparecchi fotografici (se non quelli digitali e per il tempo strettamente necessario per le riproduzioni autorizzate), registratori, scanner, e telefoni cellulari se non in modalità silenziosa.

È concesso l'uso del computer portatile, per il quale la Biblioteca fornisce l'energia elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all'impianto elettrico.

Art. 9

L'accesso alla consultazione è permesso agli adulti, che perseguono fini di studio.

L'accesso alla consultazione dei laureandi e dei dottorandi è subordinata alla consegna di una lettera di credenziali a firma del professore che guida lo studente o il dottore nella ricerca e che espliciti il soggetto della stessa. All'atto dell'ammissione alla consultazione lo studioso viene informato del Regolamento e degli obblighi a lui derivanti sin dall'inizio della sua frequentazione della Biblioteca.

Art. 10

Lo studioso, per essere ammesso alla consultazione dei volumi – salvo diversa indicazione - deve compilare e firmare una regolare richiesta, ove indicare le proprie generalità, il titolo di studio, la professione, l'indirizzo e i recapiti telefonici e l'e-mail, gli estremi del suo documento di riconoscimento, l'oggetto e la finalità dello studio per cui chiede la consultazione, nonché il suo impegno a far pervenire alla Biblioteca un esemplare della pubblicazione o della tesi di laurea o di dottorato da lui prodotta con riferimento al materiale conservato nella stessa. Questa domanda di ammissione vale per un anno.

Lo studioso – salvo diversa indicazione - è tenuto ad apporre per ogni giorno di consultazione la sua firma in forma leggibile su apposito registro.

Art. 11

Possono essere consultati non più di tre volumi contemporaneamente; solo dopo averli riconsegnati, lo studioso può chiederne altri anche nella stessa giornata.

Qualora lo studioso desideri proseguire la consultazione nei giorni successivi, può chiedere che il materiale consultato rimanga disponibile in sala e non venga riportato nei depositi.

Lo studioso può consultare i Cataloghi cartacei e digitali.

Allo studioso non è consentito né l'accesso alle sale di deposito della Biblioteca, né il prelievo diretto dei materiali dalla loro collocazione.

Allo stesso non è consentito apporre segni o numerazioni sui volumi, né manometterli.

In nessun modo e per qualunque motivo lo studioso è autorizzato a portare fuori dalla Biblioteca il predetto materiale.

Lo studioso è tenuto a depositare fuori della Sala di studio: borse, cartelle ed altri contenitori, parimenti penne, evidenziatori, forbici, taglierini e quant'altro potrebbe danneggiare i volumi consultati.

Durante la consultazione lo studioso potrà utilizzare solo la matita e il computer personale.

Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione deve consegnarne alla Biblioteca un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito. In caso di rifiuto è sottoposto a denuncia presso le competenti Autorità giudiziarie.

Art. 12

La consultazione del Fondo antico, compreso materiale manoscritto o a stampa, così come quella

delle sezioni speciali, può essere soggetta a specifiche limitazioni, essendo riservata ai soli studiosi che abbiano compiuto la maggiore età e che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: la laurea, la competenza nella lettura o decifrazione del contenuto, la presentazione scritta del docente nel caso trattasi di studenti universitari o dottorandi che devono condurre ricerche specifiche. Tali studiosi sono tenuti a consegnare un documento di identità durante la permanenza in sala, ove richiesto. Lo studioso può consultare un volume o un manoscritto per volta; solo alla sua restituzione, può chiedere e consultare un altro volume o manoscritto. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cura, per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o non restituisce il volume a lui affidato in consultazione deve consegnare alla Biblioteca un esemplare integro e in buone condizioni dello stesso, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito; per valutazioni in termini monetari dell'opera si terrà conto delle quotazioni sul mercato del libro antico.

Per i danni apportati al manoscritto, lo studioso dovrà sostenere le spese per il suo restauro.

In caso di rifiuto del predetto risarcimento dei danni apportati a volumi o manoscritti, lo studioso è sottoposto a denuncia presso le competenti Autorità giudiziarie.

Art. 13

Durante tutto il tempo della consultazione, il Direttore della Biblioteca, responsabile in prima persona della stessa, sarà presente nella sala anche tramite un suo collaboratore, non lasciando mai lo studioso solo con i volumi o i manoscritti e controllando che gli stessi non vengano manomessi, trafugati o in qualunque modo danneggiati

Art. 14

Ai frequentatori della Biblioteca potrà essere revocato l'accesso nel caso in cui avessero dimostrato di non tenere in sufficiente cura i volumi o i manoscritti dati loro in consultazione.

Art. 15

È permessa la riproduzione, tramite macchina fotografica digitale personale, del 15% delle pagine dei soli volumi stampati dalla seconda metà del XX secolo in poi.

La stessa è parimenti permessa e alle stesse condizioni tramite la fotocopiatrice della Biblioteca, fatto salvo il rimborso delle spese e comunque laddove il Direttore della Biblioteca ritenga il volume in condizioni tali da poter essere fotocopiato senza arrecare danno al libro.

Entrambe le forme di riproduzione sono comunque concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore e di proprietà.

Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall'uso illecito delle medesime, operato anche da terzi.

Non è consentita in assoluto e con nessun mezzo la riproduzione di interi volumi.

Non è concessa la riproduzione di materiale cartografico, fotografico e multimediale.

Non è concessa la riproduzione fotostatica dei volumi del Fondo antico della Biblioteca; è concessa solo la riproduzione in digitale del 10% di ciascun volume e per non più di tre volumi per giorno, dopo averne redatta regolare domanda e ricevuta autorizzazione firmata dal Direttore della Biblioteca.

Art. 16

Lo studioso, che utilizzerà i volumi del Fondo antico o dei fondi speciali della Biblioteca in una pubblicazione, così pure i laureandi e i dottorandi che li adopereranno per la propria tesi di laurea o di dottorato, sono tenuti a citarli come custoditi nella Biblioteca Diocesana "Mastai Ferretti" di Senigallia.

Studiosi, laureandi e dottorandi, che utilizzeranno i volumi del Fondo antico o dei fondi speciali per le loro ricerche, hanno l'obbligo di consegnare alla Biblioteca rispettivamente una copia della pubblicazione o della tesi di laurea o di dottorato, in cui tali documenti sono stati oggetto della ricerca. Per le tesi di laurea e di dottorato, gli autori indicheranno per iscritto le condizioni di consultazione.

Art. 17

Sono consentite le visite didattiche alla Biblioteca diocesana secondo modalità concordate con la Direzione.

Art. 18

1. La biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato.

2. La biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.

Art. 19

1. Nel rispetto della propria autonomia, la Biblioteca Diocesana Mastai-Ferretti instaura con le altre biblioteche esistenti sul territorio forme di collaborazione, quali, ad esempio, la condivisione dei dati catalografici, il prestito interbibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizioni nel caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio di doppi.

2. La biblioteca inoltre partecipa alle attività promosse dall'A.B.E.I.

3. La biblioteca si interessa alle iniziative proposte dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero competente, ricercando un cordiale rapporto di collaborazione in conformità con le disposizioni dell'Intesa e con le direttive degli uffici diocesani e regionali per i beni culturali ecclesiastici.

Dalla Residenza Vescovile, 24 gennaio 2014

✠ Giuseppe Orlandoni
Vescovo